

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Comitato di Imola

REGOLAMENTO CALCIO A 7 OPEN

1° CAMPIONATO A.S. 2013/2014

ART. 1 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE.

- a) Il Centro Sportivo Italiano di Imola, con la collaborazione tecnica della Commissione Arbitri e Giudici di Gara del C.S.I. di Imola organizza il 1° Campionato Nazionale di Calcio a 7 C.S.I. Fase Locale. Possono partecipare all'attività C.S.I. tutte le Società Sportive di calcio e calcio a 5 affiliate al C.S.I. per l'anno sportivo 2013/2014 e con Doppia Affiliazione C.S.I./F.I.G.C. (copia Aff.ne F.I.G.C. depositata anno sportivo 2013/2014)
- b) Per i costi di partecipazione al Campionato avvalersi del comunicato ufficiale n. 01.
- c) All'atto dell'iscrizione è obbligatorio compilare con esattezza, l'apposito modulo.
- d) Entro la data (compresa) di CHIUSURA ISCRIZIONE apparsa ufficialmente sul comunicato ufficiale n. 01, la Società deve aver effettuato il versamento della quota di iscrizione.

ART. 2 - NORME DI TESSERAMENTO.

- a) Tutti gli atleti, per poter prendere parte alle gare, dovranno essere tesserati per il C.S.I.. (Sulla loro tessera dovrà essere segnato fra gli sport **Calcio**). Ad essi verrà rilasciato a cura del C.S.I., la tessera plastificata che comprende anche la copertura assicurativa contro infortuni che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.
- b) Il tesseramento (la consegna e la vidimazione dei Mod. 2/T o Mod. 2/R) deve essere effettuato esclusivamente presso la sede del C.S.I. negli orari di segreteria. Il modulo di richiesta di tesseramento va compilato con esattezza, scrivendo tutti i dati leggibili. Il socio è responsabile della veridicità dei dati riportati sulla tessera. Sui moduli di tesseramento dovranno essere apposte le firme autografe. Si ricorda che tutti i documenti di riconoscimento debbono essere muniti di foto.
- c) Sulla tessera è obbligatorio apporre la foto, affinché diventi essa stessa documento valido alla identificazione.
- d) La tessera C.S.I. è l'unico documento probante per prendere parte alle gare. Nel caso in cui l'atleta fosse sprovvisto di tale documento non potrà prendere parte alla gara. In caso di smarrimento della tessera le Società sono tenute a richiedere un duplicato alla segreteria.

e) **NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ C.S.I. DEGLI ATLETI TESSERATI F.I.G.C. CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5**

Regolamento Nazionale "Sport in Regola" Edizione 2013

1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del C.S.I. gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla F.I.G.C.:

non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell'anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);

abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione C.S.I./F.I.G.C. è consentita la partecipazione degli atleti F.I.G.C. anche della Prima categoria;

abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione C.S.I./F.I.G.C. è consentita la partecipazione degli atleti F.I.G.C. anche della Prima categoria;

non abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A);

non abbiano preso parte, per il calcio a 7 e 11 femminile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" F.I.G.C. di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);

non abbiano preso parte, per il calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" dalla Serie B in su (Serie B e A). E' altresì consentito agli atleti tesserati alla F.I.G.C. per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col C.S.I., a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l'attività maschile.

Per il calcio a 7 o a 11 - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l'effettiva annotazione da parte del direttore di gara).

1. Gli atleti tesserati alla F.I.G.C. (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col C.S.I. indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.
2. Gli atleti tesserati alla F.I.G.C., per partecipare alle attività del C.S.I., per una o più delle discipline sportive menzionate:

Se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in F.I.G.C. e calcio a 11 nel C.S.I.), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della F.I.G.C., a partire dalla data di tesseramento al C.S.I.; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 F.I.G.C. e calcio a 11 C.S.I.) purché lo siano per la stessa Società sportiva C.S.I.-F.I.G.C., secondo quanto riportato al precedente comma 1;

Se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 F.I.G.C., calcio a 5 nel C.S.I.), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della F.I.G.C., tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

- 4. Il tesseramento al C.S.I. degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo.** Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati F.I.G.C. la partecipazione alle attività del C.S.I..
- 5.** In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva C.S.I.. Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva C.S.I. (per "responsabilità oggettiva" alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore F.I.G.C., dopo aver disputato una o più gare col C.S.I., giochi nuovamente una gara ufficiale F.I.G.C. (non per la medesima Società C.S.I.-F.I.G.C.). Si applica il medesimo articolo 109 – in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso in cui un tesserato C.S.I. si tesserava anche con la F.I.G.C., disputando una o più gare (non per la medesima Società C.S.I.-F.I.G.C.). Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.
- 6.** Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della F.I.G.C., hanno piena validità anche nel C.S.I.; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

Gli atleti tesserati al C.S.I. possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva C.S.I.. Le operazioni di "svincolo" e di ritesseramento dell'atleta e/o dirigente possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l'intera procedura. All'atto del ritesseramento, l'interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - all'Ufficio tesseramento C.S.I.. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva.

La Commissione Tecnica Unica ha deciso che il limite massimo per il passaggio di un giocatore tesserato C.S.I. da una società ad un'altra **è di 3 giocatori (atleti)** (entrambe partecipanti all'attività C.S.I. calcio a 7), previo nulla osta del Presidente della Squadra di appartenenza, con specifica della squadra nella quale l'atleta andrà a giocare. Non sono considerati giocatori "federali" tutti quelli che sono nati dopo l' 1/1/1996 e coloro che, all'atto di iscrizione al C.S.I., non hanno ancora compiuto il 18° anno di età. Essi, anche se effettivamente tesserati da squadre F.I.G.C., potranno essere utilizzati dalla stessa società C.S.I. senza limitazione di numero. Possono essere tesserati gli atleti che, al momento del tesseramento, abbiano già compiuto il sedicesimo anno di età. Fermo restando tutte le disposizioni (condizioni, gli obblighi e i vincoli) previste dalle presenti norme, gli atleti partecipanti alle attività giovanili federali (Campionati e/o Coppe provinciali, regionali, nazionali, tornei similari dilettantistici e non) possono prendere parte all'attività sportiva CSI solo se rientranti per età nelle categorie "Under 14-12-10-8", "Allievi" e "Juniores" CSI, non considerando, in ogni caso, i limiti di Serie o Categoria agonistica, previsti dall'art. 1.

ART. 3 - ETA' DI PARTECIPAZIONE

- a)** Il limite minimo di età è di 16 (sedici) anni compiuti all'atto del tesseramento.

ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE

a) Compilazione della Classifica

Per ciascuna gara disputata, verranno assegnati i seguenti punti:

3 punti per ogni gara vinta

1 punto per ogni gara pareggiata

0 punti in caso di sconfitta.

Se nella classifica finale (1° e 2° fase) due o più squadre avranno gli stessi punti, per determinare la squadra o le squadre che avranno diritto ad accedere alla 2° fase o ai play off, si procederà a compilare una nuova classifica tenendo presente i seguenti criteri:

1. Classifica avulsa considerando il/i confronto/i diretto/i;
2. Differenza reti del/i confronto/i diretto/i;
3. La differenza reti dell'intero girone (gol fatti/gol subiti)
4. La miglior classifica conseguita nella Coppa disciplina;
5. Sorteggio a cura della C.T.U.

b) Un giocatore infortunato che viene soccorso dai componenti della panchina all'interno del terreno di gioco, dovrà **obbligatoriamente** abbandonare il campo. Potrà rientrare solo con l'autorizzazione dell'arbitro.

c) Le gare si svolgeranno **preferibilmente** Giovedì sera, Sabato pomeriggio, Domenica mattina salvo particolari esigenze delle Società relative alla disponibilità dei propri campi. Non sono ammessi posticipi delle gare o degli orari ad eccezione di quelli disposti d'ufficio dalla C.T.U. per concomitanza di gare federali o cause di forza maggiore. Nello stilare il calendario la C.T.U. non terrà conto dell'alternanza tra partite giocate in casa e fuori a causa di vincoli o indisponibilità dei campi o concomitanze con partite di federazione o altri enti di promozione sportiva. Richieste di anticipo e posticipo da parte delle società devono essere comunicate alla C.T.U. almeno 15 GIORNI prima della gara fissata da calendario (va utilizzato il modulo prestampato disponibile in segreteria). La richiesta deve essere firmata da entrambi i dirigenti responsabili della società (tassa spostamento della data della gara **Euro 10,00** da versare alla segreteria al lato della richiesta di spostamento). Nelle ultime 2 giornate della fase regolare del campionato tutte le gare si svolgeranno in contemporanea. Nelle ultime 2 giornate della fase regolare del campionato saranno ammesse solo richieste di anticipo per giustificato motivo delle gare previa comunicazione alla C.T.U. (che si riserverà il diritto di accettare o meno la richiesta). La richiesta deve essere presentata almeno 15 GIORNI prima della gara fissata da calendario (va utilizzato il modulo prestampato disponibile in segreteria). La richiesta deve essere firmata da entrambi i dirigenti responsabili della società (tassa spostamento della data della gara **Euro 10,00** da versare alla segreteria al lato della richiesta di spostamento).

ART. 5 – FORMULA DI SVOLGIMENTO

Verrà comunicata tramite apposito allegato redatto dalla C.T.U. al termine delle iscrizioni.

ART. 6 – SOCIETA' CON PIU' SQUADRE

- a) Le Società che partecipano con più squadre allo stesso Campionato dovranno presentare alla C.T.U. un elenco distinto dei giocatori delle diverse squadre prima dell'inizio della manifestazione.
- b) Non è consentito durante il corso della manifestazione, ivi comprese le eventuali fasi finali, il passaggio di giocatori da una squadra all'altra dello stesso Campionato. Gli eventuali nuovi tesserati vanno inseriti nell'elenco prima che essi prendano parte alla gara.

ART. 7 – DURATA DELLE GARE

Le gare avranno una durata di 50 (cinquanta) minuti in due tempi da 25 minuti , intervallo massimo 5 (cinque) minuti.

Le partite si svolgeranno tutte presso la stessa struttura sportiva, scelta dal Comitato provinciale, che curerà anche la fase organizzativa.

ART. 8 – DURATA TEMPI SUPPLEMENTARI E TIRI DI RIGORE

Per le fasi finali del campionato, nelle gare dove sia previsto la determinazione di una vincente, saranno previsti i tempi supplementari in 10 minuti in unico tempo e l'effettuazione dei rigori.

Modalità per i tiri di rigore per determinare la squadra vincitrice (Sistema veloce):

- 1 Se alla fine dei due tempi di gioco le squadre fossero in parità, la vincitrice verrà designata coi tiri di rigore col sistema veloce: prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
- 2 Ai tiri di rigore sono ammessi esclusivamente i giocatori presenti sul campo al momento del fischio finale, ivi compresi quelli momentaneamente assenti dal terreno di gioco col permesso dell'arbitro.
- 3 Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia effettuato il numero massimo di sostituzioni previste.
- 4 Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.
- 5 Se, al termine della gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve comunicare al direttore di gara se:
 - a) intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all'altra squadra; al capitano spetta il compito di comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori;
 - b) non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con il maggior numero di atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al precedente comma 2.
- 6 Il "sistema veloce" prevede le seguenti procedure:
 - a) al fischio finale i giocatori presenti sul campo si porteranno al centro del campo;
 - b) l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
 - c) batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
 - d) i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;
 - e) se prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;

- f) se al termine della serie di cinque calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;
- g) ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

ART. 9 – TEMPI DI ATTESA

Il tempo di attesa è di 15 minuti a partire dall'orario riportato sul Comunicato Ufficiale. Si precisa che la squadra deve essere pronta ad iniziare il gioco allo scadere del 35° minuto. Comunque le squadre che cominceranno in ritardo saranno multate come segue:

1° ritardo €. 10.00

2° ritardo €. 15.00

3° ritardo €. 20.00

Persistendo nei ritardi la multa aumenterà di volta in volta di €. 20.00.

ART. 10 – ACCESSO AL CAMPO

- a) La società dovrà presentare la distinta giocatori(scritta obbligatoriamente in stampatello) in **triplice copia** almeno **15 minuti prima dell'inizio della gara**. E' fatto obbligo a tutte le società per le partite che svolgono da ospitanti (squadra di casa) di indicare nella distinta il nominativo del dirigente responsabile e del dirigente addetto all'arbitro che potrà svolgere durante la gara anche funzione di Assistente di parte (Guardalinee).
- b) E' fatto obbligo a tutte le società per le partite che svolgono da ospitate (squadra ospite) di indicare nella distinta il nominativo del solo dirigente responsabile che potrà svolgere durante la gara anche funzione di Assistente di parte (Guardalinee)
- c) Il dirigente responsabile firma **obbligatoriamente** la distinta alla presenza del direttore di gara e ne assume ogni responsabilità. Al momento della consegna il dirigente responsabile ha l'obbligo di registrare l'ora di presentazione degli elenchi, controfirmandolo alla presenza dell'arbitro. In detto elenco dovrà essere indicato il cognome, il nome e il numero di tessera C.S.I. di ogni atleta e dirigente.
- d) Massimo 20 (venti) atleti, in possesso della tessera C.S.I. munita di foto, vidimata dal Comitato Provinciale per l'annata sportiva in corso.
- e) Guardalinee di parte regolarmente tesserato
- f) Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
- g) Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.
- h) Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l'arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali.
- i) Sono massimo 4 (quattro) tra dirigenti e tecnici autorizzati ad entrare nel recinto di gioco con il rispettivo cartellino.

Ad una squadra che si presenta in campo con meno di 11 giocatori saranno applicati i seguenti provvedimenti:

- a) 1^ volta: ammonizione
- b) 2^ volta: € 15.00
- c) 3^ volta: € 25.00
- d) Continuando la multa sarà di € 25.00 in aumento ogni volta.

Ad una squadra che si presenta in campo con meno di 7 giocatori (numero minimo) sarà considerata rinunciataria e verrà applicato l'ART.13.

Non saranno ammessi sul terreno di gioco atleti materialmente sprovvisti del cartellino C.S.I. regolarmente vidimato. L'elenco presentato all'arbitro inizialmente è da considerarsi definitivo e quindi non consente l'utilizzo dei tesserati non inseriti nell'elenco medesimo. E' diritto del dirigente o capitano di richiedere all'arbitro la visione dei cartellini della squadra avversaria.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

- a) Durante l'arco della partita si potranno sostituire, indipendentemente dal ruolo, **7 (sette)** giocatori.
- b) Gli atleti o dirigenti assenti all'atto del riconoscimento prima della gara, ma iscritti nella distinta giocatori presentata all'arbitro, potranno comunque partecipare alla gara previa identificazione da parte del direttore di gara.
- c) Il giocatore colpito dalla sanzione di espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Time - Out

Ogni squadra, nel corso dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 2' ciascuna. Tali sospensioni del gioco, possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra. L'arbitro concederà il time-out alla società che lo richiederà solo esclusivamente se la stessa sarà **in possesso del pallone** .

Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata inferiore ai 30 minuti;
- Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:
 - a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
 - b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
 - c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
 - d) per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti e dirigenti.
- al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate saranno ritenute del tutto scontate.

ART. 12 – DIVIETO DI PARTECIPARE A PIU' GARE

E' fatto assoluto divieto per squadre e giocatori di partecipare a più di una gara (attività C.S.I.) al giorno (arco solare).

ART. 13 – AMMENZE PER RINUNCIA

Perdita della gara per 0-3, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- Prima rinuncia: multa di € 80.00, un punto di penalizzazione in classifica.
- Seconda rinuncia: multa di Euro 160 con 1 punto di penalizzazione in classifica.
- Terza rinuncia: esclusione della squadra dal Campionato e ritiro cauzione.

ART. 14 – RITIRO ESCLUSIONE DELLA SQUADRA

Se la società rinunciataria comunica per iscritto a firma del presidente la sua indisponibilità a prendere parte alla gara vale quanto detto in precedenza tranne il punto di penalizzazione in classifica. Le dichiarazioni di rinuncia alla gara verranno prese in considerazione **se e solo se** pervenute alla segreteria C.S.I. entro il giorno feriale precedente alla gara.

Se il ritiro o l'esclusione dal Campionato avviene durante il girone di andata vengono annullati tutti i risultati delle partite giocate; se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 72 comma 1 (Regolamento Nazionale C.S.I. Sport in Regola); la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

ART. 15 – SANZIONI DISCIPLINARI

- a) Ai giocatori o soci espulsi dal campo per la stagione in corso viene applicata la norma della squalifica automatica che dovrà essere scontata nella gara immediatamente successiva. Resta salvo il diritto del giudice unico di erogare una sanzione maggiore se necessario (sanzione che verrà resa nota nel comunicato ufficiale).**
- b) Si precisa inoltre che la squalifica per somma di ammonizioni scatta alla **quarta** ammonizione; di seguito alla settima ammonizione (somma) scatta un'altra giornata di squalifica e così di seguito scatta un'altra giornata di squalifica alla nona ammonizione (somma), undicesima ammonizione (somma), ecc. e ha validità dal momento in cui viene pubblicato sul C.U. (fa fede la data del comunicato ufficiale).**
- c) Ai fini disciplinari, l'espulsione temporanea (cartellino azzurro) si configura come **Doppia Ammonizione** e si sommano alle altre ammonizioni subite.**
- d) Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nel campionato della squadra ove egli militava quando è avvenuta l'infrazione che gli ha determinato il provvedimento.**
- e) I dirigenti, i soci e gli altri interessati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito del C.S.I. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, pena l'inasprimento. Agli stessi in ogni caso è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare.**
- f) Al termine della fase regolare del Campionato le ammonizioni verranno azzerate I dirigenti (o soci) e l'allenatore in caso di squalifica saranno multati secondo quanto previsto dal Massimario delle Sanzioni C.S.I. e in base alle decisioni del Giudice Unico.**

g) Nella seconda fase del campionato, la squalifica per ammonizione scatterà alla **terza** ammonizione

ART. 16 – ORGANI DISCIPLINARI

La competenza sull'attività locale è demandata alla **Commissione Giudicante del Comitato (C.G.C.)** la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio. Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un **Giudice Unico (G.U)** o da una **Commissione Disciplinare (C.D)**.

Quest'organo, sia nella composizione monocromatica che in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa la stesse, delibera sui reclami presentati assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle società e dei loro tesserati.

Avverso le decisioni del G.U. o della C.D. è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla C.G.C. nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza. Avverso le deliberazioni della C.G.C. è ammesso appello alla competente **Commissione Giudicante Regionale (C.G.R.)** la quale decide in seconda e ultima istanza.

Avverso le deliberazioni della C.G.R. è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla **CNGS**, la quale se accoglie anche parzialmente lo stesso, rimette gli atti alla **Commissione Giudicante Nazionale (CGN)** la quale decide in via definitiva.

ART.17 - Riserva scritta e Preannuncio di reclamo

Vedi Addendum al presente regolamento

Tassa Reclamo prevista di € 50.00 (cinquanta euro) restituibile in caso di accettazione anche parziale

ART. 18 – RICORSI (ISTANZE DI REVISIONE)

Vedi Addendum al presente regolamento

Tassa Ricorso prevista in € 60.00 (euro sessanta) restituibile in caso di accettazione.

ART. 19 – COPPA DISCIPLINA.

La coppa disciplina sarà stilata secondo i seguenti punteggi:

Atleti

- 1 Ammonizione punti 1 (uno)
- 2 Squalifica per somma di tre ammonizioni punti 1 (uno)
- 3 Squalifica per somma di sei ammonizioni e a seguire ogni due ammonizioni punti 1 (uno)
- 4 Squalifica per ogni giornata punti 3 (tre)
- 5 Sospensione ogni 10 gg. o frazione punti 3 (tre)

Dirigenti

1. Diffida punti 1 (uno)
2. Sospensione ogni 10 gg. o frazione punti 5 (cinque)

Società

1. Ammenda ogni € 5.00 o frazione punti 2 (due)
2. Rinuncia punti 10 (dieci)

ART. 20 - VARIE.

La Società prima nominata dovrà mettere a disposizione dell'arbitro :

1. n°2 palloni di regolamentari di gioco calcio a 11 n°5;
2. offrire bevanda all'arbitro;
3. avere a disposizione una cassetta di primo soccorso;
4. in caso di necessità valutata dall'arbitro, cambiare la maglia ufficiale;

La Società che gioca in trasferta ha l'obbligo di presentare all'arbitro :
un pallone regolamentare di gioco calcio a 11 n°5.

L'equipaggiamento di base obbligatorio di un calciatore comprende: maglia, calzoncini, calzettoni, parastinchi e calzature. I **parastinchi obbligatori** devono essere in materiale adeguato (gomma, plastica, poliuretano). Si ricorda che non verranno ammessi al campo giocatori sprovvisti dei parastinchi. E' consentito l'uso degli scaldi muscoli. La numerazione dei giocatori non deve seguire necessariamente quella classica dal n°1 al n°11. Le maglie possono essere quindi personalizzate, ma i numeri possono essere non più di due cifre.

AMMENDE :

Mancanza pallone gioco: ammenda euro 5

Mancanza bevanda all'arbitro:

ammenda euro 5 1a infrazione; euro 10 2a infrazione

Ammende: Limiti delle ammende comunicate dalla attività nazionale C.S.I. per l'anno sportivo 2012/2013 Attività amatoriale: limite minimo Euro 5,00. Limite massimo Euro 300,00 (parametri del giudice unico o commissione disciplina).

Premi previsti: **Verrà comunicato tramite apposito allegato redatto dalla C.T.U. al termine delle iscrizioni**

ART.21 TUTELA SANITARIA

Tutte le Società sono tenute a sottoporre a visita medica gli atleti e a conservare agli atti la documentazione relativa. La firma che il Presidente di Società appone sul modulo di affiliazione e su quello di tesseramento costituisce garanzia, oltre che dell'esattezza dei dati anagrafici del socio, anche della conoscenza delle norme di tutela sanitaria e loro avvenuto adempimento (visite mediche). In difetto, le responsabilità graveranno sulla Società e sul suo Presidente. Sono in vigore, per quanto attiene alla tutela sanitaria, i criteri fissati dal Ministero della Sanità con due appositi Decreti: **a)** Decreto del 18/02/82 "Norma per la Tutela Sanitaria dell'attività sportiva Agonistica" **b)** Decreto del 28/02/83 "Norma per la Tutela Sanitaria dell'attività sportiva non Agonistica".

Il Consiglio Nazionale C.S.I. ha deliberato (Del. n.63 del 21/06/98) che sono considerate come **agonistiche** tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività istituzionali riservate ad atleti di 15 anni compiuti o quelle dove partecipano atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni e quindi regolamentate dal Decreto (**a**), con l'obbligo del **certificato medico specialistico agonistico** rilasciato dal Servizio di Medicina Sportiva ubicato nei Centri convenzionati. Il certificato, qualunque esso sia, redatto su carta intestata del medico oppure su un apposito modulo della AIISI ha la validità di un anno dal suo rilascio e deve essere in

possesso della società **prima** della emissione della tessera. Lo stesso va conservato, a cura dello stesso Presidente della società.

ART. 22 COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

La C.G.C. e il Giudice Unico si sollevano da ogni responsabilità per quanto riguarda il mancato ricevimento, causa disguidi, da parte delle Società del Comunicato Ufficiale e delle relative Sanzioni Disciplinari (pubblicate su comunicato ufficiale C.S.I. Imola). In ogni caso fa testo l'originale dello stesso Comunicato Ufficiale esposto nella apposita bacheca presso la sede del C.S.I. Imola. Tale originale verrà esposto la sera del Martedì. Quindi dal mercoledì, i Comunicati Ufficiali e i provvedimenti Disciplinari si intendono a conoscenza di tutte le Società. Si ricorda che si può visitare il sito ufficiale www.csiimola.it dove è trascritto il pubblicato ufficiale.

Si ricorda che eventuali comunicazioni tramite E-mail alla C.G.C. effettuate dalle Società non sostituiscono assolutamente la produzione di documenti scritti o la compilazione di moduli ma serve solo per un'eventuale anticipazione in tempo reale. L'indirizzo E-mail è csi.imola@gmail.com

ART. 23 – NORME FINALI

Il Comitato Provinciale C.S.I. Imola declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni ed infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto contemplato dalla parte assicurativa delle tessere C.S.I. La polizza assicurativa è scaricabile dal sito www.csiimola.it. Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si farà riferimento alla pubblicazione del C.S.I. Nazionale **“Regolamenti Nazionali “Sport in Regola” Edizione**

ART. 24 – NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE FASE REGIONALI

Le società che possono partecipare al Campionato Regionale (fase regionale del Campionato Nazionale C.S.I.) le cui spese saranno a totale carico delle società stesse , sono le seguenti:

- **La Società vincitrice del Campionato**
- **La Società vincitrice della classifica Fair-Play**

La C.T.U. decide che in caso di rinuncia delle aventi diritto di cui sopra, possono essere sostituite rispettivamente nel seguente ordine :

1a avente diritto: La Società seconda classificata al termine del Campionato .

2a avente diritto: La Società seconda classificata nella classifica Fair-Play

(In caso che tutte le società aventi diritto rinunciassero a partecipare alla Fase regionale del Campionato Nazionale CSI nessuna altra società potrà averne diritto)

Norme tecnico-regolamentari per il calcio a 7

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del Regolamento di calcio a 7 CSI, si forniscono alcune indicazioni di massima che i Comitati territoriali possono impiegare nell'organizzazione dell'attività sportiva di disciplina.

Misure del campo di gioco e delle porte

Misura del campo di gioco: minima m 25x46, massima m 40x70.

Misura delle porte: minimo m 6x2,00 – massimo m 7,32x2,44.

La segnatura dei campi di calcio a 7 giocatori potrà essere effettuata in modo proporzionale alle dimensioni degli stessi.

Possono essere previste le bandierine del calcio d'angolo di m 1,50.

Nei campi in cui non è tracciata l'area di porta, il punto per il calcio di rinvio è posto, idealmente, a circa m 3 dalla linea di porta, dal lato dove è uscito il pallone.

Gli avversari dovranno restare a non meno di m 6 dal punto in cui viene posto il pallone.

Lo "spazio di gioco libero" è lo spazio sopra l'area di gioco che è libero da ogni ostacolo. Lo "spazio di gioco libero" al di sopra della superficie di gioco deve essere almeno di m 6.

Fuorigioco

Non previsto, o solo in corrispondenza di ciascuna area di rigore.

Distanza dei calciatori

Nei calci di inizio, d'angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigore) nessun avversario può essere a meno di m 6 dal punto in cui viene posto il pallone.

Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad una distanza minima di m 4 dal punto in cui viene posto il pallone.

Calcio di rigore

Il punto del calcio di rigore deve essere posto a m 9 dalla linea di porta.

ADDENDUM PER ARTICOLI 17 E 18 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Estratto Integrale degli articoli dal Regolamento Nazionali "Sport in Regola" Edizione.

SOTTOSCRIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI NORME GENERALI PER I RECLAMI E LE IMPUGNAZIONI

Art. 50 Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1 Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del C.S.I. - istanze di revisione, appelli, reclami, ricorsi - possono essere presentate:

- Dalle Società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre;
- Per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati interessati o dalle Società di appartenenza

Art. 51 Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti).
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali e dei Gran premi nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al comma 3.

Art. 52 Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami

Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

- l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- vizi formali sul preannuncio di reclamo (art. 74 RGS) e/o sulla riserva scritta (art. 47 RGS);
- mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 50 e 51 del presente Regolamento;
- la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica.
- il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione.

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera C.S.I. di chi sottoscrive il reclamo o il mancato versamento della tassa. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso da parte dell'organo giudicante adito, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Art. 53 Rinuncia al reclamo

1. Le parti possono rinunciare, per iscritto con firma del legale rappresentante, al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo.
2. La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'organo giudicante non intenda proseguirlo d'ufficio.
3. La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare di tesserati.

Art. 54 Tasse reclamo

1. Le tasse allegare ai reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono introitate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo proposto.

Art. 55 Organi destinatari delle impugnazioni e dei reclami

1. Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo del C.S.I. diverso dal destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo competente da parte della struttura del C.S.I. che erroneamente l'ha ricevuto.

Art. 56 Accesso agli atti

1. Le parti possono, dietro presentazione di richiesta da parte del legale rappresentante, consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano; l'estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta per diritti di segreteria.

RECLAMI

Art. 73 Presentazione dei reclami

1 I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (G.U., C.D. o C.D.N.) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 74 Preannuncio di reclamo

1 La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato C.S.I. entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).

2 Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

3 Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

4 Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Art. 75 Motivazione del reclamo

1 Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui al precedente art. 51.

2 Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

3 Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società contro interessata.

4 Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Art. 76 Modalità per l'invio del reclamo

1. Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
- b) raccomandata;
- c) Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;
- d) E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'e-mail notificato al C.S.I. all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al C.S.I. all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

2. La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 77 Termini per la definizione dei reclami

1. L'organo di primo grado (G.U., C.D., C.D.N.) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il G.U., la C.D. o la C.D.N., dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

2. L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce e tenendo conto, per l'attività locale e regionale, della possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla C.G.C. o alla C.G.R.. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un'altra CDN per l'immediata pronuncia.

3. In caso di inerzia da parte degli organi del C.S.I., possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

ISTANZE DI REVISIONE

Art. 78 Istanza di revisione

1. In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 79 Limiti per la proposizione dell'istanza di revisione

1. L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 80 Presentazione dell'istanza di revisione

1. L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla C.G.C. o alla C.G.R..
3. L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

Art. 81 Modalità per la presentazione

Per l'invio dell'istanza di revisione alla C.G.C. o alla C.G.R. e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell'art. 76.

Art. 82 Termini per la definizione delle istanze di revisione

1. La C.G.C. o la C.G.R. deve pronunciarsi su ogni istanza di revisione entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della C.G.C. o della C.G.R. dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.
2. La C.G.C. o la C.G.R. deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce.
3. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad una C.G.C. o ad una C.G.R. di un altro Comitato o di un'altra regione per l'immediata pronuncia.
4. In caso di inerzia da parte degli organi del C.S.I. possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

La Commissione Tecnica Unica